

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi (<i>Deliberazione</i>)	118
ALLEGATO 1 (<i>Programma</i>)	123

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi. C. 1665 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	119
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. C. 1441-bis Governo (Parere alle Commissioni riunite I e V) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione</i>) ..	119
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	127

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 23 settembre 2008. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.30.

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

(*Deliberazione*).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, sulla base di quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dell'11 settembre 2008, è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, per lo svolgimento di un'indagine consoci-

tiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.

Propone, pertanto, di procedere alla deliberazione della predetta indagine conoscitiva, nei tempi e con le modalità illustrate nel relativo programma (*vedi allegato 1*).

La Commissione approva la proposta del presidente.

La seduta termina alle 16.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 settembre 2008 — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI.

La seduta comincia alle 16.35.

Ratifica Emendamento alla Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi.**C. 1665 Governo.**

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame.

Roberto TORTOLI (PdL), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere, con assoluta urgenza, il parere di competenza su un provvedimento di ratifica di un accordo internazionale, che ha inteso apportare una modifica alla Convenzione di Basilea in materia di controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione. Al riguardo, ricorda che il 22 marzo 1989 è stata stipulata a Basilea la citata Convenzione, con lo scopo di introdurre una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai seguenti principi: progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta; smaltimento dei rifiuti pericolosi all'interno dei paesi produttori, compatibilmente con una gestione razionale dal punto di vista ecologico; sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni; direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli; intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo. Sottolinea, pertanto, che la Convenzione di Basilea ha costituito uno strumento significativo nell'introduzione di un meccanismo generalizzato di disciplina a livello internazionale della gestione dei rifiuti.

Per quanto concerne il contenuto dell'Emendamento sottoposto a ratifica, ormai risalente all'anno 1995, osserva che esso si propone di impedire l'esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi membri dell'OCSE, della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali organizzazioni. Il testo dell'Emendamento, in particolare, inserisce un nuovo paragrafo nel Preambolo della Conven-

zione e, soprattutto, aggiunge l'articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell'Allegato VII, che elenca appunto citati in precedenza, mentre il secondo comma riguarda il divieto dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi – quali definiti dalla stessa Convenzione di Basilea – destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell'Allegato VII.

Nel fare presente che, quanto alla effettiva incidenza delle disposizioni recate dall'Emendamento sull'ordinamento interno, la normativa italiana in materia di movimenti transfrontalieri – in gran parte di derivazione comunitaria – è già coerente con le previsioni dell'Emendamento, propone di esprimere parere favorevole sul provvedimento in esame, considerate anche le importanti responsabilità in materia ambientale che il Paese si accinge ad assumere in seno al G8 e con l'Expo 2015, che impongono una sollecita ratifica formale dell'accordo testé illustrato.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.**C. 1441-bis Governo.**

(Parere alle Commissioni riunite I e V).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione).

La Commissione inizia l'esame.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che le Commissioni riunite I e V hanno da poco concluso l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento in titolo. Per tali ragioni, giudica opportuno sospendere brevemente la seduta, in modo da consentire alla Commissione di verificare il contenuto del testo risultante

dagli emendamenti approvati presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 16.45, è ripresa alle 17.20.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che è stato trasmesso il testo del disegno di legge in titolo, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti presso le Commissioni riunite I e V.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, rileva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul disegno di legge 1441-*bis*, il cui contenuto è quello risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea nella seduta del 5 agosto scorso: si tratta di un provvedimento collegato alla manovra di finanza pubblica del luglio 2008, la quale prefigura con anticipo di alcuni mesi la manovra finanziaria del triennio 2009-2011. Osserva, quindi, che il provvedimento è quello risultante dall'esame degli emendamenti, appena concluso presso le Commissioni riunite I e V.

Passando all'analisi dei settori di interesse della VIII Commissione, segnala che le parti di competenza del provvedimento originario riguardavano gli articoli 2, 19 e 21. Al riguardo, fa presente che nel nuovo testo sono stati soppressi l'articolo 2 – istitutivo di un Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento delle rete infrastrutturale di livello nazionale – che è confluito in modo sostanzialmente analogo nell'articolo 6-*quinquies* del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008, nonché l'articolo 21 – relativo alla riforma dei servizi pubblici locali – che è stato introdotto, con alcune modifiche, nel decreto-legge n. 112, all'articolo 23-*bis*.

Quanto invece all'articolo 19, modificato soltanto sotto un profilo formale, fa

presente che esso riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del « codice dei contratti pubblici » di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006. Ricorda che il codice dei contratti pubblici è stato recentemente interessato da un intervento integrativo e correttivo del Governo, che è stato approfonditamente esaminato dalla VIII Commissione prima della pausa estiva dei lavori parlamentari: secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, ora, lo scopo del Governo con la nuova disposizione di cui all'articolo 19 è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa. Tuttavia, osserva che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa.

Rileva che la norma dispone, in particolare, che le amministrazioni regionali, « al fine di assicurare più effettivi e penetranti strumenti di controllo a tutela della trasparenza e della legalità dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », possono svolgere le attività di centrali di committenza, per conto e su richiesta degli enti locali siti nei relativi territori (diversi dai comuni metropolitani), anche avvalendosi delle province, dei provveditorati alle opere pubbliche e delle prefetture. Il secondo periodo del comma 3-*bis* fa comunque salva la facoltà per gli enti locali di costituire centrali di committenza proprie, associandosi o consorziandosi, come previsto dal comma 1 dell'articolo 33, nel testo vigente, mentre il comma 3-*ter* del medesimo articolo 19 dispone che le centrali di committenza e l'Osservatorio sono tenuti a predisporre capitolati prestazionali e prezzari di riferimento sulla base, tra

l'altro, della media dei prezzi praticati alle amministrazioni aggiudicatrici negli ultimi tre anni, ridotti del 5 per cento. I capitolati prestazionali ed i prezziari dovranno essere adeguatamente pubblicizzati, attraverso la pubblicazione sul sito *Internet* istituzionale di ciascuna centrale di committenza e sul sito dell'Osservatorio. Secondo il comma 3-*quater*, nel caso in cui, a seguito delle procedure di affidamento, i corrispettivi del contratto siano inferiori ai prezziari standardizzati, i comuni e le centrali di committenza (secondo percentuali da pattuire) possono utilizzare una somma pari alla differenza del prezzo per assicurare gli obblighi di pubblicità delle procedure e per migliorare la vigilanza sui contratti. Al fine di incentivare la costituzione delle centrali di committenza, i commi 3-*quinquies* e 3-*sexies* prevedono l'esonero per i comuni e per le centrali di committenza dal pagamento del contributo all'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e l'assegnazione alle regioni che attivano le centrali di committenza di una quota premiale delle risorse assegnate da parte dello Stato in sede di programmazione degli interventi infrastrutturali a carico del bilancio statale.

Sottolinea, dunque, che i commi seguenti, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi: in caso di mancata adesione alla nuova disciplina, infatti, si prevede l'obbligo di motivazioni tecniche e di opportunità economica (che comporterebbero ulteriori spese e appesantimenti amministrativi per i piccoli comuni), nonché la riduzione dei trasferimenti erariali e il blocco delle variazioni in aumento delle aliquote di imposte e tributi propri o di compartecipazione a tributi erariali o regionali. Si tratta, a suo avviso, di disposizioni eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali – per rispet-

tare le norme contenute nell'articolo 19 – rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti.

Ricorda che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori. Intende inoltre ricordare che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi, tant'è che la rigidità della normativa originaria si è dovuta alleggerire successivamente.

Ritiene, pertanto, che l'obbligo del ricorso alle centrali di committenza e le penalizzazioni previste per i comuni non aderenti alla nuova disciplina dell'articolo 19 non corrispondano alle esigenze della realtà territoriale del Paese e che sarebbe preferibile mantenere invariato il testo vigente dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici. Per tali ragioni, intende prospettare l'opportunità di sopprimere l'articolo 19 del disegno di legge in esame (senza, peraltro, che ciò comporti maggiori oneri per la finanza pubblica) o, quanto meno, di eliminare i commi da 3-*septies* a 3-*undecies*, che potrebbero – in caso di loro approvazione – rappresentare una disciplina eccessivamente rigida che limita oltremisura le attività di pianificazione territoriale dei piccoli comuni.

Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole con condizione (*vedi allegato 2*), con cui intende recepire le indicazioni testé esposte.

Raffaella MARIANI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, il quale, interpretando istanze largamente condivise in Commissione, ha

presentato una proposta di parere con cui si conferma la richiesta di soppressione dell'articolo 19 del testo risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni riunite, che hanno altresì proceduto – a suo giudizio opportunamente – alla soppressione degli articoli 2 e 21. Atteso, peraltro, che tale proposta di parere contiene un giudizio complessivamente favorevole sull'intero provvedimento in discussione presso le Commissioni di merito e che su tale provvedimento il suo gruppo intende ribadire, anche in questa sede, un chiaro giudizio negativo, preannuncia un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore, sottolineando il valore di tale voto di astensione, che intende dare atto allo stesso relatore di avere accolto le richieste relative all'unico argomento di competenza della Commissione.

Esprime, inoltre, il forte auspicio che tutte le forze parlamentari, a cominciare da quelle di maggioranza, continuino

presso le Commissioni di merito e in Assemblea, coerentemente con quanto affermato in passato sia in tema di regolazione degli appalti pubblici che in tema di attuazione della riforma in senso federale dello Stato, nell'impegno per la soppressione del citato articolo 19.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel ribadire un giudizio negativo sul provvedimento nel suo complesso, esprime, a nome del suo gruppo, un forte apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore sulle parti di stretta competenza della VIII Commissione, preannunciando un voto di astensione sulla proposta di parere presentata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 17.40.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sulle politiche per la tutela del territorio, la difesa del suolo e il contrasto agli incendi boschivi.**PROGRAMMA**

Il Parlamento ha sempre manifestato un forte interesse verso le politiche di tutela del territorio, che richiamano, in una visione strettamente tecnica, i temi della difesa del suolo e della prevenzione del dissesto idrogeologico, ma che investono anche, in una impostazione più ampia e sistematica, la gestione « a tutto campo » delle opere e degli interventi di tutela del territorio, a cominciare da quelli relativi alla lotta agli incendi boschivi.

Con riferimento alle tematiche più generali, risale alla XIII legislatura una importante indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, condotta congiuntamente dalla VIII Commissione della Camera e dalla 13^a Commissione del Senato, con la quale il Parlamento italiano ha inteso fare il punto — in particolare — sulla legge quadro sulla difesa del suolo n. 183 del 1989, verificando il funzionamento di una normativa che ha avuto il grande merito di promuovere una pianificazione di lungo periodo delle complesse attività di prevenzione del rischio idrogeologico e di manutenzione del territorio, individuando il « bacino idrografico » quale unità territoriale di riferimento per l'azione pianificatoria di settore, affidata ad autorità pubbliche di bacino, dotate di una competenza gerarchicamente sovraordinata a tutte le altre (almeno per quanto riguarda gli interventi di difesa del suolo) e geograficamente estesa fino a coprire l'intero bacino idrografico.

L'indagine ha consentito di acquisire un quadro di riferimento che le stesse Commissioni giudicavano insoddisfacente, non solo nella attuazione degli obiettivi più ampi della legge n. 183 (la pianifi-

cazione di bacino), ma anche nell'adozione di quegli strumenti intermedi di pianificazione (i piani stralcio) che erano stati introdotti dalla legge n. 493 del 1993 allo scopo di rendere più flessibile il sistema e di dare avvio alla effettiva attuazione della legge n. 183. I fattori principali di questo ritardo venivano individuati in una difficoltà di cooperazione fra Stato e regioni e nella esiguità di risorse finanziarie a fronte delle dimensioni del problema.

Per le ragioni richiamate e forse proprio a causa dei suoi ambiziosi contenuti, la legge n. 183 ha incontrato, nel primo decennio della sua vigenza, notevoli difficoltà attuative. Un nuovo impulso al miglioramento del quadro normativo è, quindi, venuto con il decreto legge n. 180 del 1998, che ha introdotto una serie di strumenti intermedi (prima di giungere al piano di bacino vero e proprio) e ha programmato misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico, attraverso la zonizzazione del territorio. L'indagine conoscitiva della XIII legislatura, peraltro, si concluse poche settimane prima dell'emanazione del decreto legislativo n. 112 del 1998, che aveva, tra le altre, anche la finalità — auspicata dalle Commissioni nei documenti conclusivi dell'indagine — di favorire l'attuazione della stessa legge n. 183, soprattutto attraverso l'attribuzione allo Stato della funzione di programmazione e finanziamento degli interventi di difesa del suolo, dove — pur nell'indirizzo generale di decentramento che caratterizza l'intero decreto legislativo, peraltro rafforzato dalla successiva entrata in vigore del

nuovo Titolo V della Costituzione – si confermava tuttavia come imprescindibile una funzione statale di definizione di priorità negli interventi di difesa del suolo. Allo stesso tempo, veniva ribadita la centralità degli organi di governo dei bacini idrografici, unici soggetti in grado di gestire il complesso ambito territoriale di riferimento e di svolgere un ruolo di cerniera tra i diversi soggetti istituzionali in campo.

Il quadro normativo che emerge al termine della XIII legislatura, dunque, indica una situazione italiana in materia di prevenzione dei rischi idrogeologici abbastanza solida sotto il profilo degli strumenti conoscitivi e, in parte, anche di quelli operativi. Ulteriori miglioramenti erano, invece, auspicati nel raccordo tra le numerose competenze (statali, regionali, locali) che incidono sulla difesa del suolo e che spesso creano sovrapposizioni e « accavallamenti » procedurali, nonché nel « nodo » delle risorse finanziarie che dovrebbero essere investite nel settore, che hanno proporzioni davvero considerevoli rispetto a quelli che sono i vincoli di bilancio del nostro Paese.

Sul finire della XIV legislatura, peraltro, un nuovo assetto organizzativo del settore è stato realizzato con la Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che ha inteso recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea 2000/60/CE (cosiddetta « direttiva acque ») riorganizzando in misura penetrante il quadro amministrativo disegnato dalla legge n. 183 del 1989 sui bacini idrografici. La novità più rilevante, dal punto di vista dell'assetto organizzativo, recata dalla riforma – che è stata, peraltro, oggetto di significative critiche (per lacune e soluzioni di incerta efficacia) da parte di numerose regioni e da diversi addetti ai lavori ed è, allo stato, sospesa a seguito di un intervento correttivo adottato nella XV legislatura da parte del Governo – è contenuta nell'articolo 63, che istituisce in ciascun distretto idrografico l'Autorità di bacino distrettuale e intende sopprimere le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183. La riforma –

come detto – è attualmente in fase di sospensione, per cui le stesse Autorità di bacino esistenti – pur a fronte di un quadro di sostanziale instabilità normativa – continuano a mantenere la loro operatività; in ogni caso, le politiche per la difesa del suolo e per la gestione dell'assetto idrogeologico del territorio (a prescindere da quale sarà il destino dei possibili interventi correttivi del citato decreto legislativo n. 152) mantengono inalterata tutta la loro rilevanza, richiedendo – semmai – un rinnovato impegno programmatico e un serio monitoraggio, anche a livello parlamentare, degli aspetti procedurali, organizzativi, finanziari e strutturali, non ultimo quello dei rapporti tra strutture centrali e periferiche.

Al contempo, occorre rilevare come alle misure per la tutela del territorio e la difesa del suolo sia direttamente connesso anche il tema della lotta agli incendi boschivi (tuttora, in larga parte, di matrice dolosa), che rappresenta un grande argomento di interesse nazionale, sul quale la VIII Commissione si è concentrata, a più riprese, nel corso delle ultime legislature. L'acquisizione dai soggetti competenti di un quadro organico del problema darebbe, infatti, al Parlamento l'opportunità di comprendere quali siano i punti di forza e gli elementi di debolezza del sistema, imperniato sulla legge quadro sugli incendi boschivi (legge n. 353 del 2000), la cui completa attuazione non risulta pienamente assicurata da tutti gli organismi coinvolti e il cui possibile aggiornamento appare, in taluni punti, fortemente auspicato dai soggetti più direttamente interessati. In particolare, dopo i passi in avanti compiuti sul versante della predisposizione in ambito locale del catasto delle aree colpite da incendi e dei piani comunali di emergenza, da più parti si prospetta l'opportunità di procedere ad una più puntuale definizione legislativa dei compiti e delle responsabilità delle operazioni di spegnimento degli incendi (da perseguire, anzitutto, con interventi di semplificazione e di razionalizzazione delle competenze e delle procedure vigenti), anche per evi-

tare, in futuro, di dover ricorrere a provvedimenti emergenziali, che in passato si sono resi indispensabili per superare i problemi esistenti in termini di frammentazione di competenze, di insufficiente coordinamento delle attività e di scarsa chiarezza nella definizione della « linea di comando » nelle diverse situazioni. Sotto questo profilo, si tratta dunque di valutare, in una visione il più possibile ampia e articolata della nozione di difesa del suolo, anche il funzionamento della legge quadro sugli incendi boschivi e verificare come – partendo dai dati certamente incoraggianti che emergono dalla stagione estiva appena trascorsa – sia possibile evitare, per il futuro, situazioni di particolare gravità come quelle che hanno interessato, nell'estate del 2007, alcuni territori del Mezzogiorno e, in particolare, le regioni Puglia, Calabria e Sicilia. Pertanto, è utile concentrarsi non soltanto sul contesto della programmazione degli interventi per la gestione del suolo e dei bacini e la prevenzione del dissesto idrogeologico, ma anche sulle misure per la tutela del territorio rispetto al rischio causato dagli incendi.

In relazione a tali rilevanti questioni, appare pertanto opportuno svolgere un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento. L'indagine intende verificare gli elementi positivi delle politiche per la difesa del suolo e le sue criticità, nella prospettiva di una crescente valorizzazione del ruolo di programmazione, pianificazione e gestione territoriale dei diversi soggetti coinvolti, nonché di un sostegno parlamentare ai fini del miglioramento dei dati nazionali complessivi sull'attività di prevenzione del dissesto idrogeologico. In tale contesto, peraltro, si avrà modo di approfondire il quadro normativo di riferimento, come modificato dal sopra citato decreto legislativo n. 152 del 2006, e di valutare eventuali modifiche e integrazioni da apportare alla legislazione vigente in sede parlamentare, partendo in particolare dal provvedimento di delega adottato dal Governo alla fine di luglio 2008, che dovrà essere sottoposto a breve

all'esame delle Camere. Al contempo, l'indagine potrà essere utile per valutare l'evoluzione che la materia ha subito a livello comunitario, anche alla luce della nuova legislazione prodotta in sede di Unione europea.

L'indagine si articolerà nelle audizioni dei seguenti soggetti:

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Ministro dell'interno;

nonché nelle audizioni di rappresentanti:

del Dipartimento della Protezione civile;

della Direzione generale per la difesa del suolo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);

della Conferenza delle regioni e delle province autonome, dell'UPI, dell'ANCI e dell'UNCCEM;

delle Autorità di bacino di rilievo nazionale e regionale;

dell'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO);

del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;

del Corpo forestale dello Stato;

del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche;

dell'Associazione nazionale bonifiche, irrigazioni e miglioramenti fondiari (ANBI);

della Gestione commissariale « ex Agensud »;

del Comitato Nazionale per la lotta alla siccità e alla desertificazione;

dell'associazione per la difesa del suolo e delle risorse idriche « Gruppo 183 »;
delle associazioni ambientaliste;
di centri di ricerca, associazioni e istituti, anche universitari, e di organismi

specializzati in materia di difesa del suolo e tutela dal dissesto idrogeologico.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato per il 15 febbraio 2009.

ALLEGATO 2

Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (C. 1441-bis Governo).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 1441-*bis*, recante « Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria », come risultante al termine dell'esame degli emendamenti;

considerato che sono stati opportunamente soppressi l'articolo 2 e l'articolo 21 del testo originario, nel frattempo confluiti nel decreto-legge n. 112 del 2008, convertito dalla legge n. 133 del 2008;

osservato, invece, che il contenuto dell'articolo 19 non ha subito sostanziali variazioni nel corso dell'esame presso le Commissioni di merito;

rilevato, in proposito, che l'articolo 19 riguarda una nuova disciplina delle centrali di committenza, introducendo una serie di nuovi commi all'articolo 33 del « codice dei contratti pubblici » di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, il cui scopo – secondo le intenzioni del Governo – è quello di permettere agli enti territoriali di minori dimensioni di avvalersi della qualificazione tecnica ed esperienza delle centrali di committenza regionali, con conseguenti contenimenti di costi da parte degli stessi enti e riduzione del numero delle stazioni appaltanti rispetto alle attuali 30.000 circa;

preso atto che la relazione tecnica del disegno di legge non sconta nei saldi gli

effetti di risparmio che potranno derivare dalla norma, in quanto tali effetti potranno essere verificati solo in sede di consuntivo degli enti decentrati di spesa;

rilevato che le disposizioni citate, piuttosto che definire un impianto di incentivazione rispetto alle norme sopra richiamate, introducono una serie di disposizioni sanzionatorie nei confronti degli enti locali che non ricorrano alle predette procedure, in tal modo vincolando fortemente l'autonomia degli enti stessi e prevedendo misure eccessivamente penalizzanti per i comuni, in particolare per quelli di piccole dimensioni, i quali – per rispettare le norme contenute nell'articolo 19 – rischiano seriamente di vedere compromessa ogni possibilità di definire le proprie esigenze e le proprie priorità infrastrutturali, peraltro aggravando gli oneri relativi alla progettazione e pianificazione dei relativi appalti;

ricordato che il ricorso alle centrali di committenza è previsto dalle direttive comunitarie (2004/18 CE e 2004/17/CE) ed è giustamente ripreso dall'articolo 33 del codice dei contratti pubblici come una facoltà per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori, nonché che, in passato, il ricorso obbligatorio alle centrali di committenza, previsto per gli appalti di servizi e forniture, attraverso la disciplina relativa alla CONSIP (introdotta con la legge finanziaria per il 2001), non ha prodotto i risultati attesi;

preso atto che, d'altra parte, il prodotto offerto dalla centralizzazione degli

acquisti non sempre ha garantito la qualità e la specificità delle richieste delle singole amministrazioni, producendo spesso sprechi di denaro pubblico e risposte scadenti verso l'utenza, oltre che una limitazione eccessiva dell'autonomia delle amministrazioni, specialmente dei piccoli comuni con committenze contenute;

ritenuto, quindi, opportuno scongiurare che simili risultati possano prodursi anche nel delicato settore degli appalti di lavori pubblici e auspicato, semmai, un rafforzamento dei controlli rispetto alle ordinarie attività delle amministrazioni locali e una reale incentivazione della facoltà di ricorso alle centrali di committenza di area vasta,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

per le motivazioni di cui in premessa, sia soppresso l'articolo 19 ovvero siano soppressi, quanto meno, i commi da 3-*septies* a 3-*undecies* del medesimo articolo 19, che potrebbero – in caso di loro approvazione – rappresentare una disciplina eccessivamente rigida per gli enti locali, che limiterebbe in misura eccessiva soprattutto le attività di pianificazione degli appalti dei piccoli comuni.